

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STATUTO

COMUNALE

Testo aggiornato con le modifiche* approvate con deliberazione C.C. n°13/30.04.2001
(3° votazione; 1° votazione n°4bis/4.04.2001; 2° votazione n°7/18.04.2001).

Comitato Regionale di Controllo – ordinanza n°001797/028/2001 del 13.06.2001.

Publicato all'Albo Pretorio dal 25 giugno 2001 al 31 luglio 2001.

Esecutivo dal 25 luglio 2001.

**** in corsivo-grassetto***

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 **Il Comune**

1. Il Comune di Sestu è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Valorizza ogni forma di collaborazione, cooperazione e associazionismo con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e la attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale.

Articolo 2 **Territorio, Gonfalone e Stemma**

1. Il Comune di Sestu ha una superficie territoriale unitaria di Kmq. 48.32, di forma poligonale irregolare, e confina a sud col Comune di Cagliari, ad Ovest con il Comune di Assemini, a Nord-Ovest con il Comune di S.Sperate, a Nord con i Comuni di Monastir e Sordiana, ad Est, infine, con i Comuni di Settimo S. Pietro e di Selargius.
2. La sede degli Organi comunali è ubicata in Sestu in via Scipione.
3. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone il cui uso è disciplinato da apposito regolamento.
4. Il Comune fa uso della Bandiera Nazionale, del gonfalone della Regione Sardegna, del proprio gonfalone e della Bandiera dell'Unione Europea secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 3 **Finalità**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità sestese.
2. Il Comune si adopera per promuovere, favorire ed indirizzare l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità e garantisce la partecipazione dei propri cittadini, singoli o associati, alle scelte politico-amministrative.

3. Nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, sostiene tutte le iniziative che mirano ad assicurare e promuovere la pace, i principi di solidarietà e la giustizia e l'autodeterminazione fra i popoli, senza distinzione di razza di lingua, di fede politica e religiosa, anche attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse a ciò destinate, il diritto alla salute a tutti i cittadini; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela dell'igiene, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente urbano ed extraurbano, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

Articolo 5

Tutela e promozione del benessere sociale

1. Il Comune si adopera con ogni mezzo per l'attuazione di una efficace azione di prevenzione, affinché siano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono il conseguimento di un sempre maggiore, più equo e diffuso benessere sociale all'interno della propria comunità.

2. A tal fine, nel riconoscere come fondamento irrinunciabile la collaborazione e la responsabilizzazione dei singoli, delle famiglie e delle associazioni di volontariato e degli educatori a tutti i livelli, opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il ricorso ad operatori del settore pubblico e privato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori agli inabili, agli emarginati e a quelle fasce della popolazione che versano in condizioni di disagio sociale.

3. Riserva particolare attenzione al recupero ed al reinserimento nella comunità dei soggetti vittime della tossicodipendenza, etilisti ed ex detenuti, promuovendo ogni valida iniziativa per il conseguimento di tale obiettivo.

4. Il servizio sociale comunale, sulla base della normativa regionale, opera alla predisposizione dei piani socio assistenziali. Per specifiche finalità l'Amministrazione potrà essere affiancata uno o più figure convenzionate, associazioni e gruppi di volontariato.

Articolo 6

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, la flora e la fauna, nel proprio territorio, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, delle acque e delle zone umide e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, chimico, biologico e nucleare.

2. Sostiene ogni iniziativa intesa a riscoprire e valorizzare gli usi, i costumi e le tradizioni locali, e tutela le tradizioni del mondo agricolo, quale fondamento culturale della propria comunità e il patrimonio storico, artistico ed archeologico, attraverso opportuni piani urbanistici e paesaggistici con particolare riguardo al centro storico ed alla zona di San Gemiliano.

Articolo 7

Tutela e promozione dei beni culturali, espressioni artistiche locali e lingua sarda

1. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio patrimonio culturale assumendo come suo impegno primario la crescita culturale dell'intera comunità, sollecitando e incoraggiando ogni tipo di manifestazione artistica e creativa esistente nella comunità locale attraverso il contributo di idee e l'azione comune delle Associazioni culturali, folcloristiche, sportive e ricreative operanti nel territorio.

2. A tal fine si attribuisce alla biblioteca comunale il compito di garantire a tutti sia il diritto di accesso all'informazione che la possibilità di conoscere le testimonianze del pensiero dell'uomo.

3. L'uso della lingua sarda è consentito nelle assemblee pubbliche, nelle sedute del Consiglio comunale, nelle commissioni comunali, nella Giunta sia oralmente che per iscritto, con le limitazioni di cui all'art.14 comma 5.

4. Il Comune, inoltre, si adopera affinché sia valorizzata, diffusa ed utilizzata la lingua sarda, anche con la redazione di documenti di sua stretta pertinenza diretti alla cittadinanza.

5. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.

Articolo 8

Tutela dello sport e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia, favorisce e promuove la pratica dello sport dilettantistico, amatoriale ed il turismo sociale giovanile con l'obiettivo:

- a) di perseguire la crescita fisica, culturale e morale dei cittadini;
- b) di sostenere una adeguata prevenzione sanitaria;
- c) di contribuire a limitare le devianze giovanili;

Al riguardo predispone propri piani di intervento, integrandoli con i programmi socio-assistenziali previsti dalla legislazione regionale vigente.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, alle scuole, organizzazioni di volontariato ed associazioni. Il Comune istituisce la consulta per lo

sport.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento del patrimonio e Demanio.

Articolo 9 **Assetto ed utilizzo del territorio**

1. Il territorio del Comune di Sestu è territorio denuclearizzato.
2. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, ne tutela l'integrità con una adeguata politica ecologica, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali artigianali, turistici, commerciali ed in rapporto al territorio più ampio dell'area urbana di Cagliari.
3. Realizza, favorisce e disciplina piani di sviluppo della edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione secondo le esigenze e le priorità definite a norma delle Leggi Nazionali e Regionali, e delle esigenze della propria comunità.
4. Il Comune si adopera per un sistema coordinato di viabilità e di trasporto pubblico nell'area di Cagliari adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, e sociali in genere ed in concorso con gli enti locali, territoriali e statali.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento per le pubbliche calamità anche allo scopo di alleviare i danni alla proprietà pubblica e privata, con il ricorso al volontariato dei cittadini residenti nel proprio territorio.
6. Valorizza e promuove il verde pubblico e privato anche attraverso programmi di rimboschimento, nonché attraverso un'azione educativa a livello scolastico finalizzata a una cultura del verde e dell'ambiente.

Articolo 10 **Sviluppo economico**

1. Il Comune favorisce e coordina, per quanto di sua competenza, tutte le attività economiche che si svolgono nel territorio. In particolare:
 - a) promuove e tutela il riordino fondiario in agricoltura, indirizza e favorisce lo sviluppo di una agricoltura e zootecnia moderna e razionale. Promuove la valorizzazione delle produzioni locali al fine di conseguire una produzione maggiormente competitiva ed una più valida collocazione dei prodotti nei mercati regionali, nazionali ed internazionali.
 - b) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, ivi compreso quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e la crescita professionale; ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti sul mercato;
 - c) coordina, *promuove* e regola le attività commerciali, sostiene e incoraggia ogni valida iniziativa tesa a favorire lo sviluppo e la tutela degli operatori commerciali e dei consumatori locali nel rispetto delle leggi nazionali e regionali;
 - d) adotta gli strumenti necessari per consentire un ordinato e razionale insediamento della piccola e media impresa nel proprio territorio;

- e) favorisce le attività turistiche, con particolare riguardo all'agriturismo, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.
2. Il Comune incoraggia la costituzione di forme associative e di autogestione tra gli operatori economici.
3. Il Comune si adopera anche in concorso con i Comuni vicini e/o Enti Pubblici e privati, *per costituirsi* come Ente gestore di scuole professionali e per la costruzione di idonea struttura nel suo territorio onde favorire l'accesso dei giovani alle qualifiche del settore agricolo e terziario, utilizzando fondi propri, della Regione, dello Stato e della Unione Europea.

Articolo 11 **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 12 **Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino**

1. Il Comune realizza la propria autonomia stimolando ed assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e adotta criteri adeguati per la semplificazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia degli atti e dei provvedimenti amministrativi, secondo i principi previsti dalla legge 7\8\1990 n° 241;
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è la informazione corretta ed esaustiva sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; assicura con un regolamento l'accesso dei cittadini, singoli ed associati, agli atti ed ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune, e degli Enti ed aziende da esso dipendenti; cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre,

rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Al fine di assicurare l'obiettivo della tutela del cittadino istituisce un Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio del Difensore Civico, gli Istituti del referendum, delle petizioni, delle interrogazioni e del diritto di iniziativa che saranno regolati da apposito Regolamento.

4. Favorisce la formazione di organismi a base associativa che possano concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

5. Si impegna, inoltre, a rimuovere le barriere architettoniche per facilitare l'accesso di chiunque alle strutture pubbliche.

6. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

7. Le disposizioni del presente articolo, salvo esplicito riferimento, si applicano oltre che ai cittadini residenti, anche ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

8. Il Comune tutela e garantisce la libera espressione della obiezione di coscienza al servizio militare di leva ed adotta ogni iniziativa tendente a consentire lo svolgimento del servizio alternativo presso il Comune o enti o associazioni operanti nel suo territorio.

9. *Con apposito regolamento è disciplinata l'istituzione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, quale strumento di integrazione nella vita della comunità e di partecipazione alle scelte che più immediatamente condizionano il benessere, la tutela dei diritti e lo sviluppo sociale dell'infanzia.*

Articolo 12-bis *Commissione pari opportunità*

1. *Il comune istituisce la Commissione per la pari opportunità fra donna e uomo, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.*

2. *La Commissione Pari Opportunità ha funzioni di sostegno, confronto, consultazione e proposta nei confronti del Consiglio comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell'Assessorato competente.*

3. *La costituzione e il funzionamento della commissione vengono disciplinati da apposito regolamento.*

Articolo 13

Servizi pubblici e cooperazione

1. Il Comune per espletare un più efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione tecnica ed economica con altri Enti pubblici.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi di sua competenza, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, incoraggia la formazione di forme cooperativistiche locali e può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione di servizi;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
3. ***Il comune promuove forme societarie, con soggetti non pubblici, per lo svolgimento delle attività economiche che riguardino l'interesse della comunità.***

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 1 IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14 Ruolo

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione, attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
2. Adotta gli atti fondamentali specificatamente demandatigli dalle leggi dello Stato.
3. Esercita il controllo generale sull'attività politico-amministrativa del Comune.
4. Disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di specifici regolamenti e detta a se stesso norme di autorganizzazione.
5. *Nel consiglio comunale, oltre la lingua italiana, può essere usata la lingua sarda, purché l'oratore ne dia contestuale traduzione orale o scritta in lingua italiana. In ogni caso, in attesa che venga riconosciuta dignità giuridica alla lingua sarda, la redazione del verbale di seduta verrà effettuata in lingua italiana.*
6. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
7. Il Consiglio viene sciolto nei casi previsti dall'art. 39 della legge 142/90 come modificato dalla legge 81/93.

Articolo 15 Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie prerogative, esercita le funzioni di indirizzo approvando direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

2. Si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale riferito alla globalità delle commissioni istituite, per l'esame di materie di propria competenza o per la trattazione in sede referente di tutti gli argomenti che la Giunta, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, nell'ambito dei propri diritti di iniziativa, riterranno bisognevoli di esame.

Articolo 16

Funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio della funzione di controllo:

- a) individua le forme di collaborazione con il collegio dei revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
- b) stabilisce le modalità per la presentazione da parte della Giunta della relazione annuale sull'attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;
- c) stabilisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti *e/o controllate dal* Comune per l'osservanza degli indirizzi e per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) detta criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.

Articolo 17

Funzioni di organizzazione

01. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con apposito regolamento vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e per la loro gestione.

1. Il Consiglio Comunale stabilisce in apposito Regolamento interno, da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

2. Il predetto Regolamento disciplina tra l'altro:

- a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;
- b) le modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni;
- c) le modalità di determinazione del calendario dei lavori;
- d) le forme e modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
- e) le modalità e forme di votazione, palesi e segrete, la nomina degli scrutatori e del quorum funzionale;

- f) le modalità della documentazione e della verbalizzazione;
- g) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta;
- h) i termini di approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;
- i) il diritto di iniziativa deliberativa dei singoli Consiglieri Comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- j) la partecipazione di esterni alle sedute del Consiglio Comunale
- k) le forme e le modalità di discussione di questioni di ambito regionale, nazionale ed internazionale, inerenti la libertà, la democrazia, la pace, lo sviluppo economico e la solidarietà, nonché l'approvazione di programmi di interventi o ordini del giorno in merito.

Articolo 18

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che, in ogni caso, deve essere effettuata non oltre dieci giorni dalla data di convocazione. In caso di inadempienza il Segretario Generale darà comunicazione al Prefetto che provvederà in via sostitutiva.

2. *Nella seduta di insediamento il consiglio procede, nell'ordine, ai seguenti adempimenti:*

- a) convalida degli eletti;*
- b) giuramento del sindaco;*
- c) elezione del presidente del consiglio comunale, a norma dell'articolo 18-quater dello Statuto;*
- d) comunicazione da parte del sindaco sulla nomina e composizione della giunta comunale."*

2-bis. *La seduta di insediamento è presieduta dal sindaco fino all'elezione del presidente del consiglio.*

3. Alla prima adunanza possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4.(cassato).....

Articolo 18-bis
Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 18-ter
Presidenza del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

2. In particolare il presidente:

- a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;**
- b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;**
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;**
- d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;**
- e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;**
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;**
- g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;**
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.**

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da uno dei vicepresidenti.

3. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

Articolo 18-quater
Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza,

a scrutinio segreto e con il voto di almeno i due terzi dei componenti il consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Ogni consigliere può esprimere un solo voto e risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti.

3. Il presidente del consiglio e i vicepresidenti possono essere revocati su iniziativa di due quinti dei consiglieri assegnati e a seguito di voto palese di sfiducia espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. I vicepresidenti, con priorità al vicepresidente vicario, sostituiscono il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. È vicepresidente vicario colui che ha riportato il maggior numero di voti nella relativa elezione o, a parità di voti, il più anziano di età.

5. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei vicepresidenti, le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

6. Il presidente del consiglio e i due vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, che coadiuva il presidente del consiglio nella programmazione e nella conduzione dei lavori, con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 18-quinquies *Linee programmatiche di mandato*

1. Entro il termine di 90 giorni dalla seduta d'insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione del programma, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. A tale fine il documento programmatico è depositato nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la presentazione al consiglio. Il consiglio si pronuncia sul documento con votazione palese.

3. Con le stesse modalità sono apportate integrazioni e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.

4. Il consiglio provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche; a tale fine la giunta riferisce annualmente, entro il 30 settembre, sulla propria attività, sull'andamento dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco da comunicazione al consiglio dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Articolo 19

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, non inferiore, in ogni caso, a un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

Articolo 20

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal **Presidente**, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. ***Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità per la convocazione del consiglio.***
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per **richiesta** del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
4. ***Nei casi di cui al precedente comma 3 il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.***
- 4-bis. ***In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.***
5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore ***prima dell'inizio della seduta***. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta ***di un terzo*** dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 22

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Comune garantisce la massima pubblicità alle riunioni attraverso adeguate forme di comunicazione.
3. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 24

Commissioni consiliari permanenti

1. Oltre quelle previste dalle leggi nazionali e regionali, il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le ipotesi di decadenza dei commissari.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti provvedono nella prima seduta alla nomina di un presidente ed un vice presidente nel proprio seno.
4. Esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco o dall'Assessore, con le procedure all'uopo stabilite.
5. Esprimono, entro il termine perentorio di venti giorni, a richiesta della Giunta Comunale, del Sindaco o dei singoli Assessori, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
6. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio Comunale.
7. Possono invitare a partecipare ai propri lavori Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze politiche, sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
8. Sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
9. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende

dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

10. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente, sono presentate al Consiglio comunale unitamente all'estratto del verbale della commissione e sono votate senza discussione.

Articolo 25

Commissioni speciali

1. Le Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per l'esame di questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti e per svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune e nei suoi rapporti a qualsiasi titolo con i terzi, o studi sui problemi economici, sociali e culturali riguardanti il territorio e la popolazione del Comune.
2. La deliberazione di istituzione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. Della Commissione possono far parte ***componenti esterni*** al Consiglio Comunale, ***qualificati*** o competenti per materia.
4. ***Con le stesse modalità può essere costituita una commissione speciale con funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza è riservata a un rappresentante dell'opposizione.***

Articolo 26

Disposizioni comuni per le Commissioni

1. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Ai componenti delle Commissioni permanenti e speciali viene riconosciuta una indennità di presenza nella misura prevista dalle leggi per le Commissioni obbligatorie.
3. L'Amministrazione comunale assicura, ove possibile, nella formazione delle Commissioni la pari opportunità tra uomo e donna. Le Commissioni rimangono in carica, come durata massima, quanto la maggioranza che le ha espresse, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPO 2

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 27

Ruolo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano i cittadini del Comune senza vincolo di mandato.

1-bis. *La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.*

2. I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori, hanno diritto a copertura assicurativa a carico del Comune per danni a persone o alle cose o per morte, nonché in tutti i casi di responsabilità conseguenti ad atti non dolosi, salva la esistenza di conflittualità con il Comune, durante l'espletamento delle funzioni inerenti il mandato.

3. All'atto della nomina, ciascun Consigliere è tenuto a comunicare per iscritto alla Segreteria comunale il domicilio eletto in territorio comunale presso il quale dovranno essere notificati e recapitati gli atti inerenti la funzione.

4. Il Regolamento deve disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali.

Articolo 28

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno, oltre il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, quello di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni, loro eventualmente attribuiti.

3. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori comunali, i Consiglieri per tutta la durata del loro mandato, hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi posseduti, con la presentazione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza, di copia della dichiarazione dei redditi, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni.

Articolo 29

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza

del Consiglio Comunale ed ha diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed emendamenti.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'espletamento di tali diritti sono disciplinati dal regolamento, purché non in contrasto con le norme di legge vigenti.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 30 **Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del consiglio a norma di legge.

Articolo 31 **Decadenza e sospensione**

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad almeno tre sedute consecutive.

c)(**cassato**)

2. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, la decadenza è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento, d'ufficio o su segnalazione di un qualsiasi cittadino, dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a comunicargli, per iscritto, l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, fornendo eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento, salvo motivate richieste di proroga. Scaduto il termine il consiglio delibera sulla decadenza, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

Articolo 32

Gruppi consiliari

- 1.** I Consiglieri eletti nella medesima lista, costituiscono unico gruppo consiliare, qualunque sia il numero dei componenti, dal momento della proclamazione degli eletti. Si considera capo gruppo, salvo diversa indicazione sottoscritta dagli eletti, il Consigliere della lista candidato alla carica di Sindaco.
- 2.** I Consiglieri, tuttavia, possono costituire gruppi diversi, con un numero di componenti non inferiore a due.
- 3.** I componenti i gruppi costituiti con le modalità di cui al punto precedente devono darne comunicazione scritta al Sindaco con la designazione, da tutti sottoscritta, del Consigliere incaricato all'esercizio delle funzioni di capo gruppo.
- 4.** I consiglieri che, in conseguenza del frazionamento degli eletti nella medesima lista in diversi gruppi, non dichiarino la loro adesione ad alcun gruppo consiliare confluiscono automaticamente nel gruppo misto. Nel gruppo misto confluiscono i consiglieri che si dissociano dalla lista in cui sono stati eletti e non fanno parte di nessun gruppo consiliare. Il gruppo misto elegge al suo interno, con votazione a maggioranza, un presidente che assume le funzioni di capo gruppo.
- 5.** Il Comune si adopera per assicurare ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzione, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 6.** Le funzioni della Conferenza dei capi gruppo sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO 3

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 33

Competenze

- 1.** Nel rispetto del principio della collegialità, della trasparenza ed efficienza, la Giunta Comunale collabora col Sindaco, con funzioni di amministrazione generale, di impulso politico e programmatico del Comune e quale organo di attuazione politica dei programmi e degli indirizzi del Consiglio.
- 2.** Nell'ambito degli indirizzi generali ed in attuazione delle linee fondamentali e di programma approvati dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale adotta gli atti di **governo** non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.
- 3.** Compie, altresì tutti gli atti a contenuto generale ed alto contenuto discrezionale, e tutti quegli atti che per la loro natura debbono essere adottati dall'Organo Collegiale.
- 4.** Predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo del Comune.
- 5.** *Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da*

presentarsi in una specifica seduta consiliare.

6. Propone al Consiglio Comunale i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente statuto, i programmi e i piani del Comune da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

7. Opera scelte nell'ambito della disponibilità amministrativa, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle priorità.

8. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni.

9. Anche avvalendosi dei contributi delle competenti Commissioni Consiliari, approva disegni, proposte di provvedimenti e programmi da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.

10. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e di indirizzo:

- a) propone al consiglio i regolamenti di competenza dell'organo assembleare;**
- b) approva gli studi, i progetti, i programmi esecutivi e adotta i provvedimenti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;**
- c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;**
- d) modifica le tariffe ed elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;**
- e)
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in genere a favore di enti e persone entro i limiti stabiliti dal regolamento;**
- g) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e in armonia con i principi dettati dallo statuto;**
- h) esprime parere sul conferimento, da parte del sindaco, dell'incarico di direttore generale;**
- i) dispone l'accettazione di lasciti o donazioni non rientranti nelle competenze del consiglio comunale;**
- j) delibera sulla resistenza in giudizio o la promozione di liti, nominando se del caso un patrocinatore;**
- k) autorizza la stipula degli accordi decentrati integrativi al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti;**
- l) fissa, ai sensi del regolamento di organizzazione e dei contratti collettivi nazionali e decentrati, gli standard e i sistemi di valutazione dell'attività e della produttività del personale;**
- m) approva il piano esecutivo di gestione, assegnando risorse e obiettivi ai responsabili dei servizi.**
- n)

¹ Lettera annullata dal Comitato Regionale di Controllo (ord. n°1797/028/2001).

Articolo 34

Composizione e organizzazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da ***un numero massimo di sette assessori***, scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio, con riconosciuta esperienza e professionalità nei settori per i quali vengono delegati, aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

1-bis. Il numero degli assessori è stabilito dal sindaco con l'atto di nomina della giunta e può essere modificato dal Sindaco stesso.

2. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale, salvo quelle di ordinaria amministrazione delegate ai singoli componenti.

3. Gli assessori sono preposti, su designazione del Sindaco, ai vari rami dell'amministrazione comunale e rispondono collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

3-bis. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. La nomina dei componenti la Giunta, tra i quali il Vicesindaco, è comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. Chi ha ricoperto in due interi mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta, e l'esito della votazione dovrà risultare nello stesso atto deliberativo.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione. Oltre al Segretario Comunale o al suo sostituto, alle sedute di Giunta possono essere chiamati a partecipare, per la trattazione di argomenti di propria competenza, i dipendenti del Comune, i Revisori dei Conti o altri esperti.

8. Nella determinazione della composizione della Giunta viene assicurata, ove possibile, la pari opportunità tra uomo e donna ed è esclusa ogni discriminazione basata sul sesso.

Articolo 35
Ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e Assessore

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 36
Durata in carica - Surrogazioni

1. *La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo sindaco.*
2. *L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.*
3. *In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.*

Articolo 37
Mozione di sfiducia

1. *Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.*
2. *Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.*
3. *La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.*
4. *L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del*

sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Articolo 38
Decadenza della giunta

1. La giunta comunale decade:

- a) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;*
- b) in caso di dimissioni del sindaco;*
- c) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia;*
- d) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio per le altre cause previste dalla legge.*

2. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 la giunta e il consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 39
Decadenza e revoca degli assessori

- 1. La sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale determina la decadenza dalla carica di Assessore.**
- 2. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.**
- 3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella prima seduta utile.**

CAPO 4
IL SINDACO

Articolo 40

Competenze e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è **di diritto componente del consiglio comunale**. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione **e ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Ente**.
2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la corrispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
3. Il Sindaco provvede a:
 - a) **proporre al consiglio comunale, entro il termine di cui all'art. 18-quinquies e sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;**
 - b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) nominare i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio;
 - d) coordinare e stimolare l'attività dei singoli Assessori;
 - e) sospendere nel caso ne ravvisasse la necessità l'adozione di atti specifici, concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - f) proporre al Consiglio Comunale di delegare uno o più Consiglieri Comunali, alla indagine e studio di particolari e determinati problemi e di riferirne in aula;
 - g) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e **conferire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;**
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro i 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 - i) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi **e nelle società in cui il Comune è parte**. Egli previa comunicazione al Consiglio, può nominare per detta incombenza un proprio delegato dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme, può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
 - l) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 34 del Testo Unico;
 - m) revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - n) vietare **o differire** l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, nel rispetto della legge e del regolamento che disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- o) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- p) indire i comizi per i referendum consultivi comunali;
- q) **(cassato)**
- r) proporre al Consiglio Comunale e segnalare agli organismi e alle autorità competenti pubblici riconoscimenti e la assegnazione dei titoli di merito per quei cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo del lavoro, per l'impegno nelle attività sociali e culturali, indirizzato alla promozione e alla valorizzazione della comunità locale e del nome della città, e a tutti i cittadini emigrati che abbiano acquistato meriti particolari fuori dei confini comunali, nei settori già accennati.

4. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5.(cassato)

6. Qualora il Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del Testo Unico, non deliberi le nomine rimaste di sua competenza entro il termine previsto, il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.

7. Il Sindaco con proprio provvedimento e dietro segnalazione del gruppo di appartenenza surroga i membri delle Commissioni permanenti e speciali dimissionari o decaduti per qualsiasi causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica **e lo stemma del comune**, da portarsi a tracolla.

Articolo 40-bis
Cessazione dalla carica

- 1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di:**
 - a) dimissioni;**
 - b) impedimento permanente;**
 - c) rimozione;**
 - d) decadenza;**
 - e) decesso.**
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), e), la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco, a norma dell'articolo 38, comma 2.**
- 3. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:**
 - a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 37, comma 1;**
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 14, comma 7.**
- 4. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio.**
- 5. La revoca delle dimissioni deve essere comunicata al consiglio nel termine e nei modi di cui al comma precedente.**

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 41

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce *e promuove* la formazione di organi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Favorisce, altresì, mediante appositi programmi di intervento le associazioni, *anche in forma di volontariato* che operano nei settori dell'assistenza, della tutela ambientale, della protezione civile, della cultura, dello sport, del turismo, delle attività ricreative o in altri settori socialmente rilevanti.
3. Il Comune si attiva per rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità tra uomo e donna e sostiene le associazioni che svolgono azioni tendenti a rimuovere tali ostacoli.
4. I partecipanti alle predette forme associative possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli Organi rappresentativi ed i mezzi.
5. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Articolo 42

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni *professionali*, economiche e sociali operanti nel territorio.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del piano urbanistico comunale, dei piani socio-assistenziali, dei piani commerciali, dei piani urbani del

traffico e di tutte le attività di pianificazione e programmazione poste in essere dal Comune.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione.

Articolo 43

Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli ed associati possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione o per promuovere interventi tesi alla tutela di interessi collettivi. Tali istanze e petizioni vengono acquisite al protocollo generale del Comune e catalogate in uno schedario specifico per materia.
2. Le richieste sono indirizzate al Sindaco, che le trasmette immediatamente all'organo competente per materia.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale, per istanze e petizioni di propria competenza, rispondono entro 30 giorni dal loro deposito.
4. Le istanze e petizioni di competenza del Consiglio Comunale vengono trasmesse alla Segreteria del Comune o alla competente Commissione Consiliare permanente, se esistente, che dopo l'esame di ammissibilità da effettuarsi ai sensi del successivo art. 46, entro 20 giorni, le inoltra al **presidente del consiglio** per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocarsi entro i successivi venti giorni.
5. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive gli interessati partecipano nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7 Agosto 1990, n.241 e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 44

Interrogazioni

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 45

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione dal Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cento cittadini iscritti alle liste elettorali e deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno sette

cittadini.

3. Sono escluse dall'esercizio del Diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
- b) provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui;
- c) atti relativi al personale del Comune;
- d) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- f) tributi, bilancio preventivo e consuntivo e tariffe;
- g) espropriazioni per pubblica utilità;
- h) designazioni e nomine;

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

Articolo 46

Procedura per la formazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro i successivi trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 47

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera comunità, è escluso nei casi previsti dall'art. 45, comma 3 del presente Statuto e per quesiti già oggetto di consultazione referendaria non approvati negli ultimi cinque anni.

2. Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il referendum può essere richiesto dal **10%** dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il Referendum non può avere luogo se, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la consultazione il Consiglio Comunale adotta idonea deliberazione sull'argomento sottoposto alla votazione.
5. I Referendum possono essere effettuati solo una volta all'anno, in una giornata festiva compresa tra il **15 maggio ed il 15 luglio**.
6. Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con le altre operazioni di voto.
7. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Articolo 48

Verifica firme e ammissibilità del Referendum su iniziativa popolare

1. Gli Uffici comunali verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta del referendum. Qualora il Segretario comunale accerta che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco, al Comitato promotore ed alla competente Commissione consiliare.
2. La predetta Commissione procede all'esame di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al Comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
3. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la Commissione ne dà comunicazione al Consiglio Comunale per l'adozione della consequenziale deliberazione.

Articolo 49

Svolgimento del Referendum: effetti

1. Il Referendum Comunale disciplina le modalità per lo svolgimento dei referendum consultivi.
2. Per la validità dei risultati del referendum è necessaria la partecipazione del **33%** dei cittadini elettori.
3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco propone al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum

CAPO 2

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e le aziende da esso dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti *ad esso pertinenti e di essere sentiti a richiesta dal responsabile del procedimento*

Articolo 51

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti e le aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'Ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
3. Un apposito regolamento disciplina sia le forme di pubblicità delle attività amministrative, sia il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti.

CAPO 3

DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TUTELA DEI DIRITTI

Articolo 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non nei casi previsti dalla legge e dal regolamento che disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- c) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

3. Presso apposito Ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta delle leggi nazionali e regionali vigenti e dei Regolamenti Comunali.

4. La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti stessi.

Articolo 53

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Articolo 54

Ufficio relazioni con il pubblico

1. A tutela dei legittimi interessi dei cittadini, è istituito un ufficio relazioni con il Pubblico. A tale Ufficio il Comune destinerà personale comunale con adeguata preparazione e competenza.

CAPO 4

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 55

Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende da esso dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'Ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizie di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni di Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
8. Non possono ricorrere al Difensore Civico i dipendenti comunali per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego.

Articolo 56

Nomina

1. È istituito l'albo comunale dei difensori civici nel quale sono iscritti, a domanda, cittadini nati o residenti nel Comune in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, scelto fra le persone di cui al comma precedente.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al

ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

4. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 61 del presente Statuto.

Articolo 57 **Requisiti**

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa che abbiano la residenza nel Comune da almeno 5 anni.

2. Non sono eleggibili alla carica:

coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

b-bis) chi ricopre la carica di Ministro della Repubblica, Sindaco, Assessore Regionale, Provinciale o Comunale.

a) i membri degli organismi di controllo sugli atti del Comune;

b) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;

c) chi è stato candidato nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale;

d) i magistrati;

e) i militari in servizio;

f) i segretari di partiti politici e di organizzazione sindacale;

g) i Ministri di culto;

h) coloro che sono nominati quali rappresentanti del Comune in Enti od organismi.

Articolo 58
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica *quattro* anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio adottato con la *maggioranza assoluta* dei Consiglieri assegnati

Articolo 59 **Dotazione organica e indennità**

1. -----(*cassato*)----
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al difensore civico compete una indennità di carica corrispondente al 50% di quella percepita dal Sindaco.

Articolo 60 **Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e persistenti irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il **31 gennaio** di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 61 **Modalità e procedure di intervento**

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico, nonché il tempo minimo d'Ufficio che dovrà garantire al servizio dei cittadini e la forma di pubblicità degli atti di sua pertinenza.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Articolo 62 Principi

1. Il Comune informa la propria attività al principio della separazione tra compiti di indirizzo, **programmazione** e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti al Segretario comunale e ai funzionari.
2. Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione, **di professionalità, di trasparenza e di responsabilità** per il proseguimento degli obiettivi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente.
3. Nei limiti di cui al D.Lgs. n. 29/93 e al C.C.N.L., ogni problematica afferente il personale dipendente e l'organizzazione del lavoro è oggetto di contrattazione da parte di tutti i sindacati firmatari del contratto di lavoro degli EE.LL. o maggiormente rappresentativi nell'Ente locale

Articolo 63 Organizzazione generale

1. *Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.*
2. *Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.*
3. *L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.*
4. *La Giunta comunale adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi secondo i principi dettati dallo Statuto e nel rispetto dei criteri generali*

Comune di Sestu

Statuto

deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 64
Il Segretario Generale

- 1. Il Sindaco nomina un Segretario generale scelto fra gli iscritti allo specifico albo.**
- 2. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco.**
- 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.**
- 4. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data d'insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.**
- 5.**

Articolo 65
Attribuzioni di sovrintendenza

- 1. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività**

Articolo 66
Attribuzioni consultive e di garanzia

- 1. Il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni consultive e di garanzia:**
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprime parere di conformità sui procedimenti di detti organi;**
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;**
 - c) partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;**
 - d) cura la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo, anche su richiesta dei consiglieri nei casi previsti dalla legge, e ne attesta, su dichiarazione del messo comunale l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività delle**

- deliberazioni, la pubblicazione, l'invio ai capi gruppo;*
- e) può rogare i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;*
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco nel rispetto delle normative vigenti.*

Articolo 67
Attribuzioni gestionali del Segretario

.....(cassato).....

Articolo 68
Vicesegretario

1. L'ente è dotato di un vicesegretario cui compete coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue competenze nonché sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

1-bis. Se il Segretario generale è dimissionario il Vice Segretario svolge le mansioni superiori fino alla nomina da parte del Sindaco del nuovo Segretario, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite con incarico del Sindaco; l'incarico può essere attribuito ad uno dei responsabili di settore in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dei Segretari comunali, secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

Articolo 68-bis
Direttore generale

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, in ottemperanza alla normativa vigente.

2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, l'incarico di direttore generale può essere conferito al segretario generale.

3. I requisiti, le modalità di nomina, la durata e la revoca dell'incarico sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 68-ter
Funzioni del direttore generale - Revoca

1. Il direttore generale, in particolare:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;*
- b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di*

- efficienza;*
- c) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;*
 - d) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dal regolamento;*
 - e) svolge ogni altro compito di direzione del comune attribuitogli dal presente statuto, dai regolamenti e dal sindaco.*
- 2. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi, ad eccezione del segretario generale.*
- 3. Il direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. La durata in carica del direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.*

Articolo 69 *Responsabili degli uffici e dei servizi*

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati con provvedimento motivato del sindaco, provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture di cui sono responsabili, in attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dagli organi di governo.*
- 2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i responsabili degli uffici e dei servizi adottano provvedimenti, anche di rilevanza esterna, e ne curano l'esecuzione.*
- 3. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate.*
- 4. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono in piena autonomia all'esecuzione delle deliberazioni programmatiche e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono agli organi di governo del comune.*
- 5. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi:*
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
 - c) la stipulazione dei contratti;*
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;*
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

8. I responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ai compiti di istituto, collaborano all'azione degli organi di governo con proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

9. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di responsabile, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

10. Il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Articolo 70 **Personale**

1. La dotazione organica generale ed il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definiscono i profili professionali, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'Ente, in conformità ai principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il personale comunale è inserito in un ruolo unico ed è assunto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

3. Nel rispetto delle dotazioni dell'organico, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell'ente, in rapporto alle necessità dei servizi.

4. Il regolamento indica i profili professionali ai quali è consentito l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi in favore degli elementi meritevoli.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Articolo 71
Polizia Municipale

1. Ai sensi della Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, Legge 7 Marzo 1986, n. 65, il Comune tende a realizzare la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza attraverso la Polizia Municipale con funzioni di polizia locale, ad eccezione di quelle funzioni espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. A tal fine, organizza un apposito servizio ed istituisce il Corpo di Polizia Municipale il quale, nell'ambito dell'organico del Comune è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

Articolo 72

Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Per un miglior esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Articolo 73

Associazione tra i dipendenti comunali

1. L'Amministrazione Comunale potrà in essere tutti quegli atti idonei alla promozione e diffusione di attività e programmi sociali, culturali, sportivi e ricreativi, favorendo l'associazione tra i dipendenti e mettendo a loro disposizione idonee strutture e mezzi previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
2. La gestione spetta all'associazione e la relativa regolamentazione deve garantire forme democratiche di partecipazione dei lavoratori e di controllo con rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 74

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, fatti salvi gli obblighi di soddisfare con assunzioni a tempo determinato i posti vacanti nella dotazione organica, per assicurare adempimenti aventi carattere di urgenza non disimpegnabili dal personale in organico può ricoprire, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione.
2. Il contratto, può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale iscritti alle graduatorie dell'Ente per titoli professionali di studio e di servizio, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente

posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Articolo 75 **Collaborazione esterne**

1. La Giunta Comunale, per l'assistenza legale, per l'esecuzione di particolari indagini e studi, ad alto contenuto professionale, per i quali non può far fronte con personale dipendente dell'Amministrazione, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, professionisti ed esperti.
2. Gli incarichi professionali verranno attribuiti nell'osservanza dei criteri di competenza, pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

Articolo 76 ***Procedimenti disciplinari - Controversie***

- 1. Le materie dei procedimenti disciplinari e delle controversie di lavoro sono regolate dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.***

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 77 **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali, mobili ed immobili, sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 78 **Beni patrimoniali disponibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono, in conformità alla legge, essere dati in concessione, in affitto o alienati a Enti o Associazioni con finalità sociali, prestando particolare attenzione all'incremento dell'occupazione o alla razionalizzazione del territorio.
2. Chi dispone di beni patrimoniali del Comune, è tenuto a presentare al Sindaco, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta.
3. Per la realizzazione di opere di interesse generale o per scopi esclusivamente sociali, il Comune può ricevere lasciti o donazioni da privati cittadini o da Enti o da Associazioni.

Articolo 79 **Attività contrattuale**

1. *Il comune, per il perseguimento dei fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni.*
2. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.*
3. *La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.*

Articolo 80

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Articolo 81

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera, nei termini stabiliti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sarda.
3. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, senza tale attestazione l'atto è *inefficace*.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del Patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

Articolo 82

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta, con voto limitato a due componenti un collegio di revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;

- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella sua relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. I revisori, per le materie di propria competenza, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta.
8. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
9. Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti nella deliberazione di nomina.

Articolo 83 ***Controlli interni***

- 1. Il Comune sviluppa un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali nonché la valutazione dell'adeguatezza delle scelte operate in sede di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.***
- 2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita con specifiche disposizioni regolamentari.***
- 3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.***
- 4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.***

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 84 **Ambito di applicazione dei regolamenti**

1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del Testo Unico, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti Statali e Regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa *dall'organo deliberante competente* o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'interna materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta *ai responsabili degli uffici e dei servizi* preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 85 **Procedimento di formazione dei regolamenti**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Municipale ed ai cittadini, ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett.a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Municipale dalla Legge o dal

presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della delibera approvativa, in conformità dell'articolo 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

4. I regolamenti e disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 86 **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Nessuna revisione del presente Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno sei mesi dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione di diniego.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente. Il nuovo statuto diviene operante dal giorno della sua entrata in vigore.

4. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette

Articolo 87 **Entrata in vigore**

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale è convocato per assumere i necessari provvedimenti attuativi.

Articolo 88 **Disciplina transitoria**

- 1. Le norme in materia di presidenza del consiglio comunale di cui agli articoli 18-ter e 18-quater acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale. Fino all'elezione del presidente continua ad operare la precedente disciplina in materia.**
 - 2. In prima applicazione, le linee programmatiche di cui all'art.18-quinquies sono presentate al consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle relative modifiche statutarie**
- .

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il regolamento interno del Consiglio Comunale deve essere deliberato entro sei mesi dall'assunzione dei necessari provvedimenti attuativi. Gli altri regolamenti, per la cui adozione non sia prescritto un termine di Legge, entro un anno.